



Comune di Ascoli Piceno

***DISCIPLINA PER LA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO
STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE
ELETTIVE E DI GOVERNO***

(ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23 aprile 2013.
Il Regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio on line dal 21/05/2013 al
05/06/2013 ed è divenuto esecutivo il 6/6/2013.

***DISCIPLINA PER LA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO***

(ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

SOMMARIO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Articolo 3- Modalità di adempimento agli obblighi

Articolo 4 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

Articolo 5 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

Articolo 6 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale.
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".
5. Il Servizio di Segreteria Generale - cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.
6. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, il Comune di Ascoli Piceno pubblica con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
 - a. L'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b. Il curriculum;
 - c. I compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d. I dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e. Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal Decreto Legislativo n.33/2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Articolo 3 – Modalità di adempimento agli obblighi

- 1 Entro tre mesi dalla proclamazione, i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune:
 - a) Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; con l'apposizione della formula "*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*";
 - b) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

- c) Una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*. Alla dichiarazione devono essere allegati le copie delle dichiarazioni di eventuali finanziamenti o contributi ricevuti per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi.
- d) Una dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché una dichiarazione circa l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi.
2. Gli adempimenti indicati nelle a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
 3. I soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma uno, entro tre mesi dalla nomina ovvero dalla convalida degli eletti.
 4. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione di cui al comma 2.
 5. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica la disposizione di cui al comma 2.
 6. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni e gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere resi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e riferiti all'anno 2011.

Articolo 4 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. Il Servizio di Segreteria Generale cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Provvede inoltre a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata *“Amministrazione trasparente”* ed è direttamente accessibile da chiunque.
4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1 è inoltre depositato presso l'ufficio di segreteria ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 5 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il Segretario Generale è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il medesimo Segretario invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.
5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 (cinquemila) . L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.